CAMERA DEI DEPUTATI 2930-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(MARCORA)

E DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria

Presentato il 5 novembre 1981

NOTA: Testo approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) il 9 dicembre 1981.
In data 9 dicembre 1981 il relatore Ravaglia è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, concernente straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, concernente straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « anche associando, attraverso strumenti consortili o accordi contrattuali, le imprese che abbiano realizzato specifiche attività di progettazione e di programmazione nella commessa ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 305 del 5 novembre 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione dei rapporti giuridici negoziali in corso con una committente società algerina, al fine di prevenire contestazioni a carattere internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Ai fini del completamento dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione di sostanze detergenti in Algeria, nelle località di Ain Temouchent, Chelghoum el Aid, Sour el Ghozlane, l'Istituto per la ricostruzione industriale – IRI – è autorizzato a negoziare, a mezzo di una o più società del gruppo, i nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di tutti i contratti in corso.

Per la copertura degli oneri indiretti, gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione dei lavori di cui al primo comma e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con proprio decreto, a destinare all'IRI, per le esigenze di cui al primo comma del presente articolo, la somma disponibile in termini di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario 1981, vincolandone l'utilizzazione all'avvenuta stipula dei contratti di cui al citato primo comma.

Le erogazioni relative agli anni 1982-1983 saranno effettuate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali previa approvazione, da parte dello stesso, dello stato di attuazione dei pro-

getti, presentato dall'IRI unitamente alle previsioni di spese inerenti alla parte dei contratti ancora da eseguire.

Le somme conferite con i decreti di cui ai commi precedenti saranno dall'IRI iscritte all'attivo del proprio conto economico.

ARTICOLO 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA